



DISPOSIZIONI SUL Regolamento recante “obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni” da parte dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Biella.

PREAMBOLO

Viste le disposizioni di cui alla Legge 125/2013;

attesa la necessità e l’opportunità da parte del Consiglio dell’Ordine di adottare apposito regolamento attuativo della normativa di cui sopra, si adotta il presente

REGOLAMENTO

Art. 1

Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell’Ordine, in base a quanto previsto dal presente regolamento, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali.

Art. 2

Oggetto

1. Le disposizioni del presente regolamento individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività dell’Ordine e le modalità per la sua realizzazione.
2. Ai fini del presente regolamento, per pubblicazione si intende la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ordine dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell’Ordine, cui corrisponde il diritto di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Art. 3

Pubblicità

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione ai sensi del presente regolamento sono pubblici.



Art. 4

Limiti alla trasparenza

- 1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.**
- 2. La pubblicazione nel sito istituzionale, in attuazione del presente regolamento, è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.**
- 3. L'Ordine può disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non ha l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente regolamento o sulla base di specifica previsione di legge, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.**
- 4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, l'Ordine provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.**
- 5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle attività di chiunque sia addetto a una funzione istituzionale sono rese accessibili dall'Ordine.**
- 6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, comma 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.**

Art. 5

Accesso agli atti

- 1. L'obbligo previsto dal presente regolamento in capo all'Ordine di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241.**

Art. 6

Qualità delle informazioni

- 1. L'Ordine garantisce la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.**
- 2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.**



Art. 7

Dati aperti e riutilizzo

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso agli atti di cui all'articolo 5, sono pubblicati in "formato di tipo aperto" ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Art. 8

Decorrenza e durata della pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente regolamento sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale e, comunque, non oltre i 60 (sessanta) giorni dalla data di efficacia del documento.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione ai sensi del presente regolamento sono pubblicati e mantenuti aggiornati.

Art. 9

Accesso alle informazioni pubblicate nel sito

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito istituzionale è collocata un'apposita sezione o link denominata «Obblighi di Trasparenza e Pubblicità», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.

2. Alla scadenza del termine di durata della pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 2, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'articolo 7, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della suddetta sezione.

Art. 10

Programma per la trasparenza e l'integrità

1. L'Ordine ha adottato uno specifico protocollo per assicurare la trasparenza e l'integrità, che integra le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Tale Protocollo prevede che, almeno due volte l'anno, l'Ordine durante le proprie sessioni di lavoro, illustri una relazione preventiva e consuntiva delle attività svolte e da svolgere in relazione ai principi di cui sopra.



I verbali delle sessioni dell'Ordine concernenti l'attività di cui al punto che precede verranno pubblicati sul sito dell'Ordine.

Art. 11

Ambito soggettivo di applicazione

1. Ai fini del presente regolamento per "Ordine" si intende l'Ordine degli Architetti P.P.C. di Biella.

Art. 12

Pubblicazione concernente gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'Ordine pubblica sul proprio sito istituzionale i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge relative al proprio ordinamento professionale e che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati i regolamenti, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'Ordine.

Art. 13

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione dell'Ordine

1. L'Ordine pubblica e aggiorna le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento.

Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

- a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
- b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
- c) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui ci si possa rivolgere per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

Art. 14

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, l'Ordine pubblica con riferimento a tutti i componenti del Consiglio in carica:

- a) il nominativo;
- c) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici per i quali si percepisce emolumento.



Art. 15

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali

1. L'Ordine pubblica e aggiorna le seguenti informazioni relative agli eventuali titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali o di responsabili di struttura, a qualsiasi titolo conferiti:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi;

Art. 16

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

1. L'Ordine pubblica i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali.

Art. 17

Bandi di concorso e premi al personale.

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, l'Ordine pubblica gli eventuali bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale.

Art. 18

Obblighi di pubblicazione del bilancio preventivo e consuntivo.

1. L'Ordine pubblica i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno anche in forma sintetica, aggregata e semplificata, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

Art. 19

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.

1. L'Ordine pubblica i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza.

Art. 20

Responsabile per la trasparenza

1. All'interno dell'Ordine viene individuato il Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Protocollo per la trasparenza e l'integrità.



ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI **BIELLA**

Via Novara, 1 - 13900 Biella
Tel. (015) 22404 - Fax (015) 31664
C.F. 90031470025

architettibiella@archiworld.it

Art. 21

Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento costituiscono elemento di valutazione della responsabilità disciplinare, nonché eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Ordine.

Biella , 06.07.2015